

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 30/06/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato, in data 2 dicembre 2013, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e di averlo successivamente estinto, in via anticipata, in corrispondenza della rata n. 48 su complessive n. 120 rate mensili.

La parte ricorrente, esperito invano il reclamo presentato con nota datata 6 dicembre 2019, ha dunque proposto ricorso all'ABF chiedendo il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.226,88 (al netto dei rimborsi già ricevuti pari ad € 1.263,10) di cui: € 686,37 a titolo di "commissioni [nome intermediario]", € 295,49 a titolo di "commissioni intermediario", € 0,00 a titolo di "spese d'istruttoria", - € 0,63 a titolo di "commissioni [nome intermediario]", € 0,00 a titolo di "commissioni intermediario per gestione pratica", - € 1,73 a titolo di "servizio ente previdenziale" ed € 247,18 a titolo di "premio assicurativo rischio vita" (importo, quest'ultimo, al netto del rimborso di € 397,61 ottenuto mediante assegno in data 4 aprile 2018). La parte ricorrente ha inoltre richiesto la corresponsione degli interessi legali e la refusione delle spese di assistenza difensiva per la somma di € 321,00.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario, confermata l'estinzione in via anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 48, ha proposto proprie considerazioni sulla cd. decisione *Lexitor* della CGUE, sostenendone la inapplicabilità. Ha dichiarato di aver rimborsato alla parte ricorrente, successivamente alla proposizione del reclamo, la somma



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di € 300,00 a titolo di “spese d’istruttoria”, calcolata con il criterio *pro rata temporis*. Ha rilevato che il premio assicurativo non maturato è già stato rimborsato, per l’importo di € 397,61, sulla base dei criteri previste dalle CGA. Infine, ha svolto considerazioni sulla non debenza delle spese legali.

L’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione in atti si evince pacificamente l’integrale estinzione in via anticipata del prestito, più precisamente in corrispondenza della rata n. 48 su complessive rate n. 120.

È stata versata in atti la liberatoria coerente con il conteggio estintivo, in cui risultano abbuonati interessi per l’importo di € 1.243,81, nonché un abbuono di € 439,20 a titolo di “commissioni gestione pratica” e un abbuono di € 126,29 a titolo di “costo del servizio Ente Previdenziale”.

È stata versata in atti copia integrale del contratto, sul quale risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (agente in attività finanziaria).

Con riferimento al premio assicurativo l’intermediario ha dichiarato che è stata rimborsata al cliente la somma di € 397,61, e la ricezione della stessa è stata anche confermata dalla parte ricorrente. La banca ha precisato che tale somma è stata calcolata sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) in atti e da questi conosciute ed accettate.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l’art. 125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità e, in quest’ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, n. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035 dell’11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre rilevare che, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali “Commissioni di istruttoria”, “Commissioni intermediario del credito per la gestione della pratica”, “Commissioni [nome intermediario] per la gestione pratica” e “Costo del servizio Ente Previdenziale”, sono da considerarsi, per espressa



disciplina contrattuale, di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, i costi di cui alle clausole relative alle commissioni contrattuali “Commissioni [nome intermediario]” e alle “Commissioni Intermediario del credito” sono da qualificarsi come *up front* e dunque rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Con riferimento al premio assicurativo, si rileva che le CGA prodotte dall’intermediario, pur riferendosi alla polizza n. 4668, sono inerenti all’edizione del 2015, la quale è chiaramente incompatibile con la data di presa visione sottoscritta dal cliente, ovvero il 2 dicembre 2013. Di conseguenza, sulla base dell’orientamento condiviso tra i Collegi territoriali, il premio assicurativo è da rimborsarsi sulla base del criterio lineare.

Preso atto che l’intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,300%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,21%

  

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
A) Commissioni [nome intermediario]:				1.143,94	Upfront	38,21%	437,07		437,07
B) Commissioni intermediario del credito				492,48	Upfront	38,21%	188,16		188,16
D) Spese di istruttoria				500,00	Recurring	60,00%	300,00	300,00	0,00
F) Commissioni [nome intermediario] gestione				129,60	Recurring	60,00%	77,76		77,76
G) Commissioni intermediario credito gestione				601,34	Recurring	60,00%	360,80	439,20	-78,40
I) Costo del servizio Ente Previdenziale				207,60	Recurring	60,00%	124,56	126,29	-1,73
M) Premio assicurativo rischio vita				1.074,64	Recurring	60,00%	644,78	397,61	247,17
<b>Totale</b>				<b>4.149,60</b>					<b>870,04</b>

Come si evince dal prospetto, il totale dei rimborsi ancora dovuti corrisponde a complessivi € 870,04, di cui: € 437,07 a titolo di “Commissioni [nome intermediario]”, € 188,16 a titolo di “Commissioni Intermediario del credito”, € 0,00 a titolo di “Spese istruttoria”, € 77,76 a titolo di “Commissioni [nome intermediario] gestione”, - € 78,40 a titolo di “Commissioni Intermediario credito gestione”, - € 1,73 a titolo di “Costo del servizio Ente Previdenziale” ed € 247,17 a titolo di “Premio assicurativo rischio vita”.

Ebbene, l’importo come sopra calcolato di € 870,04 risulta di conseguenza inferiore rispetto alla somma richiesta dal ricorrente, pari ad € 1.226,88.

Tale differenza è dovuta all’erronea applicazione da parte del ricorrente del criterio lineare ai costi aventi natura *up-front*.

Pur riconoscendosi la sussistenza di rimborsi ancora dovuti nei confronti del ricorrente, occorre dunque tener conto del diverso conteggio da considerare ai fini della sua soddisfazione da parte dell’intermediario.

Il ricorso potrà dunque essere accolto soltanto in via parziale.

Quanto alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Infine, con riferimento alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 12921 del 21 luglio 2020

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 870,04, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA